

TI_GERICHTE 34.2014.5 vom 24. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2014.5

FR: TI_GERICHTE 34.2014.5 du 24 septembre 2014

IT: TI_GERICHTE 34.2014.5 del 24 settembre 2014

Regeste

Restituzioni di prestazioni versate indebitamente. Prescrizione del diritto alla restituzione: decorrenza del termine di prescrizione

Erwägungen

E. 15

e segg.) della rendita (con indennità per figli e supplemento fisso) quantificata senza considerare la totalità dei redditi conteggiabili nel calcolo di sovrindennizzo in base alla normativa applicabile all'epoca (cfr. infra). Il secondo evento atto a fondare il momento della conoscenza di circostanze giustificanti la restituzione è invece nella specie costituito dalla summenzionata lettera 16 febbraio 1999 del convenuto in base alla quale l'istituto di previdenza avrebbe potuto e dovuto rendersi conto – come si vedrà in appresso – dell'esistenza di circostanze idonee a far ritenere non corretto il calcolo della sovrassicurazione; - qualora l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, esso è tenuto a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato (per giurisprudenza viene di regola considerato un termine di 4 mesi; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2; SVR 2001 IV Nr. 30 p. 93 consid. 2e); - secondo l'art. 6 cpv. 1 Ordinanza CPC in vigore dal 1. gennaio 1995 al 31 dicembre 2007 rispettivamente giusta l'art. 29 cpv. 1 OCPC 1 in vigore dal 1. gennaio 2002 al 30 giugno 2008 e l'art. 77 cpv. 3 lett. g RPIC in vigore dal 1. luglio 2008, nel calcolo del sovrindennizzo sono computabili, per i beneficiari di prestazioni d'invalidità AI, i redditi da attività lucrativa; - nella fattispecie in esame, dopo ricezione (il 17 febbraio 1999; doc. A/22) della comunicazione

E. 16

febbraio 1999, raccogliendo le necessarie informazioni presso l'Ufficio AI in merito all'emanazione di una decisione formale (in casu resa l'8 dicembre 1998, cfr. atti AI sub doc. 1/A; dal fascicolo si evince che l'istituto di previdenza era a conoscenza di quanto deciso in ambito AI addirittura già al momento del calcolo della sovrassicurazione comunicato il 1. gennaio 1999 [doc. A/20]) ma in particolare alla sua crescita in giudizio (sul punto STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1.2; DTF 139 V 106 consid. 7.2.2), stante il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita AI per un grado d'invalidità del 50% e quindi l'esistenza di una capacità residua, l'istituto di previdenza avrebbe dovuto già all'epoca intraprendere le necessarie verifiche – messe in atto solo nel 2013 – che gli avrebbero consentito di accertare l'esistenza di redditi da attività lucrativa (attestati già dal 1998; cfr. notifiche di tassazione sub doc. A/190 e segg.) suscettibili di influire sulla quantificazione (in applicazione delle summenzionate disposizioni legali in vigore a quel momento) delle prestazioni di spettanza del convenuto; - stante quanto sopra il diritto alla restituzione appare all'evidenza ampiamente prescritto/perento; - la tardività della richiesta

di restituzione non può d'altronde non essere riconosciuta anche sulla base delle argomentazioni che seguono; - giusta l'art. 77 cpv. 3 lett. g RPIC in vigore dal 1. luglio 2008 rispettivamente a norma dell'art. 24 cpv. 2 OPP2 nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, per i beneficiari di prestazioni d'in-validità nel calcolo del sovrindennizzo vanno conteggiati non solo i redditi conseguiti da attività lucrativa ma anche i redditi "ra-gionevolmente ancora conseguibili" (RPIC) rispettivamente il reddito "che può presumibilmente essere ancora conseguito" (OPP2); - partendo dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP) – sancito dagli artt. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP –, il TF ha stabilito che generalmente il reddito da invalido stabilito dall'AI corrisponde al reddito che l'assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 secondo frase OPP2. L'Alta Corte ha parlato al riguardo di una presunzione (DTF 134 V 70 consid. 4.1.2 e 4.1.3; Vetter-Schreiber, op. cit., 2009, art. 24 BVV 2 n. 34, p. 328); - nel febbraio 1999, come visto, l'istituto di previdenza è venuto a conoscenza del fatto che in ambito AI, anche se allo stadio di progetto decisionale, era stato riconosciuto a CONV 1 il diritto ad una mezza rendita d'invalidità e che in tale ambito era stata accertata l'esigibilità, malgrado il danno alla salute, di attività confacenti e quindi un reddito ipotetico da invalido di CHF 32'500.-- annui (doc. A/24); - anche volendo quindi prescindere dai redditi da attività lucrativa computabili nel calcolo di sovrassicurazione e volendo pure considerare – per pura ipotesi di lavoro – quale primo errore, come sostenuto da ATTO 1, quello di non avere immediatamente dato seguito ai necessari accertamenti dopo ricezione della lettera 16 febbraio 1999, il diritto a chiedere la restituzione risulta in ogni caso non essere stato fatto valere in tempo utile ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LPP; - infatti, sulla base delle informazioni che, agendo con la dovuta diligenza, avrebbe senza indugio potuto raccogliere in merito alla crescita in giudicato del provvedimento d'attribuzione di una rendita parziale (confermativo del progetto di decisione del giugno 1998), l'istituto di previdenza avrebbe dovuto considerare, a partire dall'entrata in vigore il 1. gennaio 2005 del summenzionato art. 24 cpv. 2 OPP 2 (ma in ogni caso dalla modifica dell'art. 77 cpv. 3 lett. g RPIC in vigore dal 1. luglio 2008), un reddito presumibilmente ancora conseguibile malgrado l'invalidità (all'epoca cifrato dagli organi AI in CHF 32'500.--; per giurisprudenza, come detto, vi è la presunzione che il reddito presumibile corrisponde al reddito da invalido determinato dall'AI; cfr. anche STF 9C_238/2014 del 22 agosto 2014 destinato alla pubblicazione) e idoneo a mettere in dubbio la correttezza delle prestazioni erogate. Avrebbe in tale contesto dovuto, se non addirittura considerare tout court l'importo di CHF 32'500.--, almeno verificare la conferma o l'eventuale modifica nel tempo (in ambito AI) di tale reddito (non senza preventivamente sentire l'interessato sulla situazione effettiva del mercato del lavoro; DTF 134 V 71 ss, consid. 4.2.1 e 4.2.2) in occasione degli annuali calcoli di sovraindennizzo effettuati a partire (per lo meno) dall'ottobre dal 2008 (doc. A/96 e segg.) e quindi accorgersi di l carattere (anche solo parzialmente) indebito di quanto versato in precedenza. Al riguardo è bene ricordare che di principio si applicano le norme legali e regolamentari valide al momento in cui si pone la questione della sovrassicurazione, quindi anche alle rendite correnti, le norme applicabili al momento della nascita del diritto alla prestazione non continuando quindi ad essere applicabili (Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, art. 34a n. 51, p. 51; Vetter-Schreiber, op. cit., 2009, art. 24 BVV n. 51, p. 330; DTF 134 V 67 consid. 2.3.1 e 2.3.3, 122 V 319 consid. 3c; STF B 82/06 del 19 gennaio 2007, pubblicata in SVR 2007 BVG nr. 35). Una verifica del reddito da invalido sarebbe d'altronde stata da effettuare anche in occasione della revisione della rendita AI

comunicata all'istituto di previdenza nell'ottobre 2007, in cui era stato confermato il diritto di CONV 1 alla mezza rendita già erogata dal 1998 (doc. A/77); - la giurisprudenza federale relativa all'art. 25 cpv. 2 LPGGA – applicabile all'art. 35a cpv. 2 LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 e 9C_611/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3) – ha tuttavia avuto modo di precisare che il termine annuo per chiedere la restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state erogate e che detto termine decorre quindi dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (SVR 2010 EL n. 12 p. 35; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2; STF 9C_363/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.2; STF 8C_927/2012, 8C_933/2012 [parzialmente pubblicata in DTF 139 V 429] consid. 5); - ne consegue che, stante in concreto la rinuncia, formulata il 10 gennaio 2014 dall'assicurato, ad eccepire la prescrizione a condizione che questa non fosse già intervenuta (per un caso in cui il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se il termine di cui all'art. 35a cpv. 2 LPP sia un termine di prescrizione o di perenzione pur trattandosi di fattispecie ove vi era stata rinuncia ad invocare la prescrizione cfr. STF 9C_298/2013 e 9C_310/2013 del 22 novembre 2013; cfr. anche STF 9C_216/2014 del 1. settembre 2014), il diritto alla restituzione delle prestazioni indebitamente versate nei 12 mesi che precedono tale data (ossia dal 10 febbraio 2013) non può essere considerato prescritto; - ricordato come l'art. 77 RPIC stabilisce che “ le prestazioni ricorrenti di Publica sono trasferite nel corso dei primi 10 giorni del mese ” e come nella fattispecie l'indebito versamento di prestazioni ha preso fine nel maggio 2013 – la richiesta attorea avendo infatti per oggetto la restituzione di prestazioni versate in eccesso senza giusta causa sino al 31 di maggio 2013 (cfr. petizione) – l'importo da restituire deve essere cifrato in complessivi CHF 7'335.80 (CHF 5'747.80 relativi al periodo gennaio-aprile 2013 [cfr. conteggio sub doc. A/146] e CHF 1'588.-- relativi al periodo gennaio-maggio 2013 [cfr. conteggio sub doc. A/159]); - parte attrice non ha fatto valere interessi di mora; - quo all'eventuale condono del debito di restituzione ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 seconda frase LPP (rispettivamente alla rinuncia di ATTO 1 alla restituzione ai sensi del Regolamento del 25 novembre 2010 concernente i casi di rigore; sub VII/b), parte convenuta, pur avendo già fornito alcuni elementi di valutazione con la risposta di causa, si è espressamente riservata nelle more della presente procedura di avvalersi formalmente di tale possibilità (tramite presentazione della relativa formale richiesta) a dipendenza dell'esito e quindi dopo emanazione del presente giudizio (cfr. IX); - la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP; art. 29 cpv. 1 Lptca). ATTO 1 verserà a CONV 1 CHF 1'800.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.